



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

(Servizi di ingegneria di importo sopra la soglia comunitaria – Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
 Procedura di gara telematica)

OGGETTO: ME_17643_Brolo - Appalto per l'affidamento di indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione inerente al *“Recupero e riqualificazione del borgo murato – versante nord del centro storico”* - Comune di Brolo - Codice ReNDIS 19IRA84/G1 - Codice Caronte SI_1_17643 - Importo € 4.070.000,00.
 CUP J89D16003260001 - CIG 78240290FC

1 PREMESSE

Con Decreto a contrarre n. 284 del 7/3/2019, questa Stazione Appaltante ha deliberato di affidare i servizi di ingegneria in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lettera b) e 157, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il presente bando di gara, contenente anche la disciplina di gara, è conforme alle Linee Guida n. 1 *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017”*, di cui alla Delibera ANAC n. 138 del 21/02/2018, e al Bando-tipo n. 3/2018 *“Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”*, approvato con Delibera ANAC n. 723 del 31/07/2018, pubblicato in GURI n. 186 del 11/08/2018 in armonia con le Linee Guida n. 2 *“Offerta economicamente più vantaggiosa”* di cui alla Delibera ANAC n. 1005 del 21/09/2016 aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 02/05/2018.

La procedura di gara è espletata mediante **procedura telematica** e, pertanto, la partecipazione alla medesima presuppone la conoscenza del *“Regolamento delle gare on line”* disponibile sul sito <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/>, al quale si rinvia.

1.1 STAZIONE APPALTANTE

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo – tel. 091 9768705 – fax 091 2510542 – mail: info@ucomidrogeosicilia.it – pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it – sito per la partecipazione alla gara gestita telematicamente: <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/sourcing/>, cliccando sul titolo dell'intervento in oggetto: ME_17643_Brolo.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Domenica Colasante,



PEC: protocollo@pec.comune.brolo.me.it.

1.2 LUOGO DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Il luogo di esecuzione dei lavori, cui si riferiscono i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria da affidare, è presso il centro storico del comune di Brolo, provincia di Messina - codice NUTS: ITG 13.

CUP J89D16003260001.

Trattasi di appalto pubblico di servizi di ingegneria, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice finalizzato alla progettazione per la mitigazione del rischio idrogeologico dei lavori occorrenti che possono così riassumersi:

- ✓ Regimentazione delle acque: si è previsto di intercettare e regimentare le acque meteoriche, spesso determinanti problematiche nel centro abitato sottostante.
- ✓ Disgaggio dei massi pericolanti ed estirpazione delle essenze vegetali dannose per il loro apparato radicale.
- ✓ Esecuzione di opere di bonifica, finalizzate alla difesa del suolo per il contenimento di fenomeni erosivi e la riduzione delle potenzialità di rischio di crollo.

CIG 78240290FC

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) **Bando di gara** (comprensivo della disciplina di gara);
- 2) **Progetto Preliminare**;
- 3) **Modelli**, compreso il DGUE, predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati al presente bando, per partecipare alla gara e presentare offerta (l'utilizzo di tali modelli non è obbligatorio ma consigliato).
- 4) **Schema di disciplinare di incarico e Calcolo competenze tecniche**;
- 5) **Protocollo di legalità** "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato il 12/07/2005 fra stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n° 593 del 31/01/2006);

La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) all'indirizzo della piattaforma telematica, accessibile a tutti: <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/sourcing/>, cliccando sul titolo dell'intervento in oggetto: **ME_17643_Brolo**.

La documentazione di gara è disponibile anche presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la sezione dedicata della gara in piattaforma telematica di cui al punto 1.1, ovvero <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/sourcing/> "comunicazioni - richiedi chiarimento", **almeno 7 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 5 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo della gara in piattaforma telematica all'indirizzo di cui al punto 1.1: <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/sourcing/>, nella sezione "chiarimenti" e/o "comunicazioni dell'Amministrazione".

Non sono ammesse e dunque non saranno pertanto prese in considerazione, le richieste di chiarimento telefoniche, ovvero con altri mezzi differenti da quelli stabiliti nel presente bando.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel punto 2.3 del presente bando, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante indicato al punto 1 e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.



Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto trattandosi di servizi di ingegneria nell'ambito di un insieme sistematico di interventi unitario.

L'importo complessivo dei lavori, pari ad € 2.579.367,97, cui si riferiscono i servizi da affidare, è così suddiviso in categorie e classi di cui al D.M. n° 143/2013 e D.M. 17/06/2016 (sono anche precisate le categorie e classi con riferimento alla normativa previgente di cui alla L. n. 143/1949 e successive modificazioni):

Categoria d'opera	ID. OPERE	Importo (€)
STRUTTURE	S.04 (ex IX/b) - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	2.579.367,97
	totale	2.579.367,97

I servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice da affidare sono (rif. D. M. n. 143/2013 e D.M. 17/06/2016):

ID. Opere	Categoria d'opera	Codici prestazioni – progettazione definitiva	Codici prestazioni – progettazione esecutiva	Codici prestazioni – DLL e CSE	CPV
S.04	Strutture	QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.19, QbII.23, QbII.13	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12	71332000-4

ID. Opere	Categoria d'opera	Importo comprensivo di Spese e oneri PROGETTO DEFINITIVO	Importo comprensivo di Spese e oneri PROGETTO ESECUTIVO	Importo comprensivo di Spese e oneri DLL e CSE	Importo TOTALE
S.04	Strutture	€ 79.113,9 + € 20.491,33	€ 68.400,56	€ 110.644,09	€ 278.649,88
Importo totale servizi a base di gara		€ 99.605,23	€ 68.400,56	€ 110.644,09	€ 278.649,88

Altre attività comprese nell'appalto	CPV	Importo TOTALE
Indagini geologiche, geotecniche, rilievi ed attività di campo (servizi di supporto alla progettazione)	71351000-3 71900000-7 71351810-4	€ 53.808,34

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA	€ 332.458,22
---	---------------------

Gli importi dei lavori riportati rappresentano un limite economico finanziario il cui eventuale superamento, a seguito delle conclusive risultanze progettuali, dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la stazione appaltante. Dall'eventuale incremento dell'importo dei lavori non potranno discendere variazioni delle competenze tecniche come originariamente determinate.

Tranne i corrispettivi per l'esecuzione delle indagini e prove di laboratorio, forfettariamente desunti da interventi analoghi, l'importo relativo allo svolgimento degli altri servizi previsti in appalto è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come da elaborato di calcolo dei corrispettivi posto a base di gara.

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con Decreto n. 676 del 11/07/2018 come successivamente integrato dal Decreto n. 1102 del 30/11/2018.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24, comma 8bis, del Codice.

Non è ammessa la revisione dei prezzi di appalto e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del c.c.

4 DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA E PENALI

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei termini stabiliti nel disciplinare di incarico (art. 5), ovvero come di seguito semplificato:

- per la redazione del piano di indagine, l'esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo, rilievi e relazione geologica (**Fase 0**), è previsto il termine complessivo di **giorni 70** (settanta), così razionalizzato:
 - ✓ **giorni 20** (venti) naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del disciplinare per la consegna del piano di indagini;
 - ✓ **giorni 50** (cinquanta) naturali e consecutivi per l'esecuzione delle indagini decorrenti dal momento della consegna delle aree all'impresa che esegue le prove;
- per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (**Fase 1**), è previsto il termine complessivo di **giorni 60** (sessanta), secondo la seguente tempistica:
 - ✓ **giorni 40** (quaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione definitiva;
 - ✓ **giorni 20** (venti) naturali e consecutivi, per la redazione del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione esecutiva.

Per ogni giorno di ritardo per la conclusione della progettazione definitiva e/o esecutiva sarà applicata una penale di pari all'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).



È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario.

Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.



6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** (v. Modello 2-P) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCPass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi a sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC – Servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **PASSOE** di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

- a) **requisiti di cui al Decreto n. 263 del 02/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** prevista per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, del soggetto personalmente responsabile dell'incarico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali (art. 24, comma 5 del Codice).
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.
- Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- d) **Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione**

I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Il requisito è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.



e) **Per il geologo che redige la relazione geologica**

I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti sono i seguenti:

- f) **Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura** di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno **pari a 1 (una) volta** l'importo del corrispettivo a base d'asta, e cioè € € 332.458,22; tale requisito è richiesto in ragione della rilevanza e dell'importanza del servizio oggetto d'appalto, finalizzato alla progettazione delle migliori soluzioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico che riguardano settori specialistici come le varie indagini, rilievi e la progettazione da attuare secondo una visione interdisciplinare ed organica delle problematiche riscontrate. Per tale motivazione è giustificata l'adozione di un criterio più selettivo.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività **da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti tecnico professionali richiesti sono i seguenti:

- g) **avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari a 1,5 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 7.3.1 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere (€)	Requisito richiesto (€)
S.04 (ex IX/b) - STRUTTURE	2.579.367,97	3.869.051,96

- h) **avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due servizi di ingegneria e di architettura servizi "di punta"**, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della



successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno **pari a 0,5 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 7.3.2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere (€)	Importo complessivo minimo per i servizi di punta (€)
S.04 (ex IX/b) - STRUTTURE	2.579.367,97	€ 1.289.683,99

i) **Personale**

- Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, **non inferiore a n. 5 unità** che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico.
- Per i professionisti singoli o associati: numero di unità di tecnici **non inferiore a n. 5 unità** che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. Ad esempio, servizi resi in categoria S.05 (grado di complessità G pari a 1,05) possono essere fatti valere come requisito per la gara in oggetto essendo il grado di complessità di S.04 pari a 0,90.

In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui alle superiori lettere f), g) e i), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e cioè una percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti.

Il requisito di cui alla lettera h) relativo alla singola categoria e ID, non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei e quindi deve essere posseduto da almeno un componente del raggruppamento temporaneo.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 02/12/2016, i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, costituiti da meno di cinque anni, i requisiti speciali stabiliti dal presente bando di gara possono essere dimostrati attraverso i requisiti della società consorziate.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso



periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici sono ricompresi anche gli studi di fattibilità di opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio tecnico propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

La comprova del requisito sui servizi di ingegneria e di architettura svolti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o di committenti privati mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dei servizi, fatture liquidate, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile, ovvero qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante legale del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso operatore economico (se si tratta di lavoro privato): la descrizione dettagliata del servizio; il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione); gli importi del servizio; gli operatori economici che hanno svolto il servizio.

La comprova del requisito per il personale è fornita mediante:

- per i soci attivi: estratto del libro dei soci;
- per i dipendenti: denunce o distinte relative ai versamenti contributivi;
- per i consulenti con contratti almeno su base annua e con rapporto esclusivo, muniti di partita IVA, che abbiano fatturato al concorrente, dalla copia del relativo contratto e da copia delle fatture, purché risultino i periodi di durata del rapporto;
- per i collaboratori a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto o di altre forme di contrattualizzazione, che non possono essere computati), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (**soggetti ausiliari**).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). L'avvalimento non può riferirsi agli elementi dell'offerta (cfr. determinazione AVCP n. 2 del 01/08/2012).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.



Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice per quanto compatibile; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori (art. 105, comma 6, Codice).

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea.

Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE e propri Mod. 2-P, 2-bis, 2-ter, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara relativo alle prestazioni poste a base di gara esclusi gli importi relativi alla progettazione e redazione del PSC e precisamente di importo non inferiore ad € 3.289,05 (2% € 164.452,43 ovvero relativo alla somma fra l'importo delle attività di indagine geologica € 53.808,34, prove e l'importo dei servizi di ingegneria di DLL e CSE € 110.644,09) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.



Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso;
- c. fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fidejussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice (D.M. 19/01/2018 n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50").

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fidejussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con il citato Decreto n. 31 del 19/01/2018 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fidejussore nei confronti della stazione appaltante.
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fidejussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser

attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia dovrà essere emessa a favore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n°116/2014 e n°164/2014— Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO – CF. 97250980824.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La **garanzia definitiva** che il concorrente aggiudicatario dovrà prestare dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'articolo 103 del Codice.

L'affidatario dovrà produrre la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 24, comma 4, del Codice. Tale polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo e del Piano di Sicurezza e Coordinamento che determinano a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Nel caso di errori od omissioni il progettista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi e oneri per la stazione appaltante.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto/disciplinare, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del progettista.

La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi oggetto dei servizi di ingegneria e di architettura oggetto di affidamento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La stazione appaltante non rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, e può svolgersi previo concordamento con il RUP, tramite richiesta da formulare a mezzo PEC all'indirizzo di cui al punto 1.1 del presente bando di gara.



Il concorrente ne dà apposita dichiarazione nel Modello 2-P.

La mancata dichiarazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018 e/o sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

13 TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà essere presentata, entro le ore 13:00 del giorno 26/04/2019, accedendo con le proprie credenziali al sito web della Piattaforma telematica indicato al punto 1 (nel seguito "piattaforma") secondo le modalità seguenti. Oltre il termine di scadenza prima indicato non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta.

Si precisa che, ai fini della procedura di gara, l'orario di riferimento è esclusivamente quello della piattaforma e, pertanto, il suindicato orario costituirà l'orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di gara. Le registrazioni presenti sulla piattaforma costituiscono piena ed esclusiva prova, riguardo al contenuto ed al tempo di ogni comunicazione effettuata in via telematica. La chiusura è effettuata automaticamente dal sistema ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicate precedentemente.

Accedendo alla homepage della sezione GARE del suddetto sito e per la gara in oggetto è possibile selezionare le seguenti sezioni:

- ✓ INVIO DELL'OFFERTA
- ✓ DOCUMENTAZIONE DI GARA
- ✓ COMUNICAZIONI

Attraverso la sezione DOCUMENTAZIONE DI GARA è possibile visionare tutta la documentazione posta a base di gara di cui al punto 2.2.

Attraverso la sezione COMUNICAZIONI è possibile richiedere eventuali chiarimenti in merito alla gara come precisato nel precedente punto 2.4.

Attraverso la sezione INVIO DELL'OFFERTA potrà essere presentata l'offerta seguendo la procedura guidata e compilando le sezioni richieste. La procedura prevede il completamento delle seguenti sezioni:

1. Forma di partecipazione/Dati identificativi;
2. Documentazione amministrativa (c.d. Busta A);
3. Offerta Tecnica (c.d. Busta B)
4. Offerta economica (c.d. Busta C);
5. Conferma ed invio.

Per la corretta compilazione dell'offerta sono a disposizione:

- ✓ REGOLAMENTO GARE ON LINE;
- ✓ CUSTOMER SUPPORT o SERVIZIO ASSISTENZA, contattabile al numero +39 02 86838438.

Ogni offerta inviata elettronicamente, identificabile mediante NOME UTENTE e PASSWORD, sarà imputata al soggetto titolare della medesima. Ogni concorrente si impegna a garantire che le offerte vengano inviate da un soggetto legittimato ad impegnare il concorrente.

In caso di partecipazione alla gara di R.T.P, la mandataria del raggruppamento costituito o costituendo accede alla piattaforma con le proprie credenziali e presenta l'offerta inserendo nella sezione FASE DI GARA - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA tutta la documentazione richiesta relativa a ciascuna impresa mandante facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito o costituendo, come previsto nel presente bando. Analoga procedura vale per i Consorzi.



Tutta la documentazione presentata dal concorrente, qualunque sia la sua forma, deve essere obbligatoriamente corredata, pena esclusione, dalle **firme digitali** dei legali rappresentanti dei soggetti tenuti per legge alla sottoscrizione della medesima documentazione (inclusa la garanzia provvisoria, atto costituzione RTP, procure ecc.).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione 1-P, i modelli 2-P, 2-bis, 2-ter, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

Le dichiarazioni **integrative richieste** potranno essere redatte sui modelli (**Mod. 2-P, Mod. 2-bis, Mod. 2-ter**) predisposti dalla stazione appaltante, allegati al presente bando di gara e messi a disposizione all'indirizzo internet indicato al punto 1. L'utilizzo dei modelli, non obbligatorio, non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato o di quanto non dichiarato. Inoltre il concorrente è tenuto alla verifica delle corrispondenza dei moduli alla normativa vigente e alle prescrizioni del bando di gara.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59; comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Come espressamente riportato nelle istruzioni in piattaforma relative alle modalità di upload dei files, **la dimensione massima per ogni singolo documento che può essere caricato in piattaforma è di 40 MB.**

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.



Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione (Mod. 1-P), il DGUE, le dichiarazioni integrative (Mod. 2-P, Mod. 2-bis e Mod. 2-ter) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione (Modello 1-P)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato (Mod. 1-P) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (soggetto singolo, consorzio, RTP).

In caso di partecipazione in RTP o consorzio, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun soggetto (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, dalla mandataria/capofila (il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'atto costitutivo del consorzio deve essere allegato in originale o copia conforme);
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (La domanda dovrà contenere l'impegno sottoscritto da tutti che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come soggetto capogruppo/mandatario);

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;



5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 15.3;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (Mod. 2-P, 2-bis, 2-ter)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando i Modelli 2-P, 2-bis e 2-ter messi a disposizione dalla stazione appaltante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e nelle altre cause di esclusione previste dal medesimo articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5;
2. dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e speciali previsti dal bando di gara;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti, esclusi quelli già indicati al punto 3, da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti cessati dalla carica, di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;



6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. accetta (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) il Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato il 12/07/2005 fra stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n° 593 del 31/01/2006).
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

15.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

14. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice. Nel caso di RTP, non ancora costituito, il PASSOE (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio. Nel caso di RTP, già costituiti, il PASSOE (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante della sola mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima). In caso di Consorzio stabile, il PASSOE dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo. Nell'ipotesi di omessa produzione dell'AVCpass, il concorrente verrà invitato dalla stazione appaltante a registrarsi al sistema AVCpass, producendo il suddetto PASSOE, a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta;
15. **Garanzia provvisoria** di cui al paragrafo 10;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
17. in caso di sottoscrizione del procuratore, copia conforme dell'originale della procura;
18. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
19. (nel caso di studi associati) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.



- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



[Handwritten signature]

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:

a) Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell'offerta» indicata in tabella 18.1 lett. A:

Documentazione sintetica di un numero massimo di tre servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, strutturale, funzionale, di inserimento ambientale, risultino attinenti e rispondono meglio agli obiettivi che devono essere raggiunti dalla stazione appaltante.

La documentazione dovrà contenere un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, pertanto saranno presi in considerazione esclusivamente i servizi prestati nell'ambito delle opere affini alle categorie dei servizi a base di gara.

Il numero massimo di schede da produrre per ogni servizio è pari a 4 se di formato A3, 8 se di formato A4 e dovranno essere rappresentativi dei contenuti di cui al criterio A.1.1 tabella 18.1;

L'eventuale superamento del limite massimo dei servizi presentabili (fissato in numero di tre) non determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente, ma comporterà la mancata valutazione del merito tecnico, con attribuzione, quindi, di un punteggio per tale elemento pari a 0, non potendo, la commissione giudicatrice, sostituirsi al concorrente nella scelta discrezionale dei progetti da sottoporre a valutazione.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

b) Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell'offerta» indicate in tabella 18.1 lett. B:

Relazione tecnica illustrativa (numero massimo di cartelle pari a 40, comprensivi di eventuali tavole grafiche) con la quale il concorrente illustra la propria proposta e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione oggetto dell'incarico con riferimento a **(sub-criteri B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5 tabella 18.1):**

- concezione progettuale proposta (aspetti morfologici, strutturali e impiantistici, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori);
- eventuali proposte progettuali migliorative rispetto al livello progettuale posto a base di gara;
- azioni e soluzioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento da progettare, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;

La relazione tecnica illustrativa deve essere così organizzata:

- ✓ suddivisione in paragrafi dedicati ciascuno al singolo sub criterio,
- ✓ numerazione progressiva delle pagine (es. pag. 3 di 40),
- ✓ stile normale, carattere Time New Roman, giustificato, carattere 12, interlinea 1.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti, in quanto autonomamente valutabili; non comporterà, invece, esclusione dalla gara. Si precisa che 1 cartella A3 corrisponde a 2 cartelle A4, 1 cartella A2 corrisponde a 4 cartelle A4 e così via.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.



- c) **Programma di indagine e relazione di accompagnamento** indicate in tabella 18.1 lett. B: (non compreso nel limite delle 40 cartelle di cui al punto superiore punto 2). Sub-criterio B.2.1 tabella 18.1

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica non deve contenere, pena esclusione, riferimenti di tipo economico ed elementi dell'offerta economica che vanno inseriti nella busta C – Offerta Economica.

L'operatore economico indica (Mod. 2/P), ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa al contratto da affidare.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà compilare, a pena di esclusione, all'interno della sezione " Lotto 1 – documentazione – Offerta economica " relativo all'intervento **ME_17643_Brolo**:

- ✓ La **BUSTA ECONOMICA**, generata dal sistema una volta inserito il valore del ribasso offerto, la quale dovrà essere successivamente caricata sul sistema in formato pdf, firmata digitalmente previa apposizione di firma e timbro del titolare o legale rappresentante di ciascun concorrente, accompagnata da una copia fotostatica leggibile del documento di identità o altro documento di riconoscimento della persona che sottoscrive la dichiarazione;
- ✓ Il **MODELLO OFFERTA ECONOMICA** (Mod. C), predisposto preferibilmente secondo il **Modello C** allegato al presente bando di gara, timbrato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante di ciascun concorrente, accompagnato da una copia fotostatica leggibile del documento di identità o altro documento di riconoscimento della persona che sottoscrive la dichiarazione, in formato pdf e firmato digitalmente.

Il **ribasso percentuale unico** si applica all'importo dei servizi posti a base di gara al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e deve essere espresso in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e gli importi indicati in lettere prevalgono gli importi indicati in lettere.

Le offerte non dovranno presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate dal concorrente mediante apposizione della propria firma.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali oltre la virgola.

Il modello deve contenere la dichiarazione di avere tenuto conto nel formulare la propria offerta:

1. di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
2. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla data ultima di ricevimento delle offerte;
3. di avere preso atto ed accettatò che la Stazione Appaltante si può riservare la facoltà di non procedere all'espletamento della gara e/o alla successiva aggiudicazione senza che il sottoscritto possa avanzare al riguardo alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza dei valori inseriti nei due documenti, sarà considerato valido il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta inserito nella dichiarazione "BUSTA ECONOMICA" generata della piattaforma telematica e ricaricata a sistema.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Si aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire, così suddivisi:

OFFERTA	PUNTEGGIO
tecnica	punti 75
economica	punti 25
TOTALE	100

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell'offerta.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi Discrezionali.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	25
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	50
	Totale	75

I criteri vengono così suddivisi in sub-criteri secondo la seguente tabella:

Tabella 18.1

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
n.	criterio	n.	sub-criteri di valutazione	punti D
1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	1.1	Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare la professionalità con riferimento alle modalità di svolgimento del servizio ed in particolare: ✓ all'approccio alla progettazione; ✓ alle soluzioni progettuali utilizzate in interventi ritenuti affini dal concorrente; ✓ alla gestione dei rapporti con gli enti preposti ai pareri di competenza, valutando la chiarezza e completezza dell'analisi delle criticità riscontrate e azioni proposte, assunte dal concorrente per ottimizzare ogni fase contrattuale. Sarà valutato il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, risultino attinenti e rispondano meglio agli obiettivi che devono essere raggiunti dalla stazione appaltante. La documentazione dovrà contenere un <u>numero massimo di tre servizi</u> relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, <u>scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento</u>, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, ovvero servizi prestati nell'ambito delle progettazioni di <u>opere di consolidamento degli ammassi rocciosi (S.04)</u>.	25
TOTALE PUNTI				25



B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
n.	criterio	n.	sub-criteri di valutazione	punti D
1	Qualità dell'esecuzione del servizio, coerenza con la concezione progettuale ed efficienza delle modalità di esecuzione	1.1	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio. Saranno valutate positivamente le proposte da <u>tradursi nel progetto definitivo ed esecutivo</u>, con cui si individuano soluzioni che consentano di ottimizzare/modificare anche radicalmente le previsioni di cui al progetto a base di gara nei limiti della spesa massima finanziata. Occorrerà produrre una descrizione delle scelte esecutive di natura tecnica, tenendo conto delle problematiche già indicate nella documentazione posta a base di gara. Il concorrente deve essere in grado di illustrare le soluzioni tecnologiche che si intendono adottare in relazione alla efficacia delle tecniche e dei materiali il tutto in relazione al rapporto costi/benefici finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento. Sarà valutata positivamente l'adozione di soluzioni che garantiscono una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste (durata, minor rimpiazzo, minor costo, minori rischi, ecc...), nonché l'utilizzo di materiali innovativi, riciclati, ecc. In particolare si valuterà il valore delle soluzioni tecniche e tecnologiche che conducano alla ottimizzazione delle soluzioni progettuali, con <u>particolare riferimento alle opere di consolidamento degli ammassi rocciosi (S.04)</u>	15
		1.2	Precisione, esaustività ed efficacia delle proposte da tradursi nel progetto con cui si individuano soluzioni nei riguardi degli aspetti ambientali, architettonici, paesaggistici che consentiranno per le opere previste la migliore compatibilità ed il loro inserimento nel contesto locale nel rispetto dei vincoli oggettivi di natura diversa. Sarà valutato positivamente il valore ambientale - architettonico - paesaggistico delle soluzioni proposte che consentiranno la migliore compatibilità ed il loro inserimento nel contesto locale, delle opere previste, con <u>particolare riferimento alle opere di consolidamento degli ammassi rocciosi (S.04)</u>. La commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni e gli apprestamenti che garantiscono la minimizzazione degli impatti sulle componenti ambientali e sulle opere e strutture residenziali presenti, che limitino anche temporaneamente l'utilizzo di aree per le opere di cantierizzazione e che riducano le aree da occupare provvisoriamente/definitivamente in esproprio, nel rispetto dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere. La proposta dovrà dunque tener conto degli aspetti ambientali e dei vincoli oggettivi di natura diversa. Sarà valutato positivamente il valore delle soluzioni proposte che consentiranno di adottare misure compensative volte a ricostituire l'habitat naturale nell'intero ammasso roccioso. La commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni e gli apprestamenti volti alla ricostruzione della macchia-foresta ed eliminazione di specie vegetali invasive, nonché volte alla salvaguardia dell'habitat degli animali selvatici.	10
		1.3	Dimostrazione dell'efficienza in termini di metodo organizzativo/funzionale e modalità di interazione/integrazione con la committenza La commissione valuterà positivamente le proposte da tradursi nel progetto definitivo e dunque esecutivo, con cui si individuano soluzioni che consentano di dimostrare il migliore approccio metodologico in termini: ✓ organizzativo/funzionale, ✓ modalità di interazione/integrazione con la committenza, ovvero l'efficienza durante le fasi di espletamento del servizio per quanto attiene alle attività di verifica e progettazione che verranno condotte anche con riferimento ad attrezzature software ed hardware specificamente utilizzate.	7
		1.4	Modalità organizzative del cantiere in termini di sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva finalizzate alla riduzione delle interferenze dei lavori con le usuali attività Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio. modalità e criteri che si intendono adottare anche per gli aspetti di coordinamento della sicurezza, allestimento e nell'organizzazione del cantiere al fine dell'uso razionale degli spazi occupati e alla tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi. Nella proposta, da tradursi poi nella redazione del progetto, il Concorrente dovrà prevedere lo sviluppo del cantiere secondo la modalità di gestione per fasi successive (accantieramento, viabilità, aree di deposito materiale, utilities, sistemi di estrazione, movimentazione e accumulo temporaneo del materiale derivante da scavi, etc.).	8



2	Programma di indagine geognostiche, geotecniche ecc., necessari alla redazione del progetto.	10
2.1	Saranno valutate positivamente le proposte da tradursi in un programma di indagini geologiche e geotecniche che dovrà tradursi in una relazione di accompagnamento che specifichi il modus operandi e le scelte che si intendono affrontare. La relazione deve illustrare le soluzioni tecnologiche che si intendono adottare. La commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni che garantiscono il miglior rapporto costi benefici	
TOTALE PUNTI		50

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo (tra quelli previsti dalle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016) di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: ottimo=da 0,91 a 1,00; distinto= da 0,81 a 0,90; buono= da 0,71 a 0,80; discreto= da 0,61 a 0,70; sufficiente = da 0,51 a 0,60; mediocre= da 0,41 a 0,50; insufficiente= da 0,31 a 0,40; scarso = da 0,21 a 0,30; inadeguato = da 0,11 a 0,20; pessimo= da 0,0 a 0,10.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (prima riparametratura).

I punteggi attribuiti ai singoli operatori economici, a conclusione di quanto sopra citato per tutti gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, devono essere riparametrati al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (seconda riparametratura).

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per il punteggio dell'offerta economica si applica la seguente formula di interpolazione lineare:

$$P_{A,i} = P_{\max} \cdot \frac{R_i}{R_{\max}}$$

dove:

- $P_{A,i}$ = punteggio assegnato all'offerta economica del concorrente i-esimo
- $P_{\max}$ = punteggio massimo attribuibile (peso del parametro "Offerta economica");
- R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
- $R_{\max}$ = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente (massimo ribasso tra le offerte ammesse).

Saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente **metodo aggregativo-compensatore** di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016 par. VI, n.1. La formula che si utilizza è qui particolarizzata:

$$P(a) = P_A + \left(\sum W_{B_i} \cdot V_{B_i} \right)^{\text{ripar}}$$

dove:

- $P(a)$ = punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all'offerta (a)
- P_A = punteggio relativo al parametro A (prezzo), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile indicato sopra, dell'offerta (a)
- W_{B_i} = peso o punteggio attribuito al parametro B_i di cui alla tabella del punto 18.1
- V_{B_i} = coefficiente, variabile tra 0 e 1 (dopo la prima riparametratura per gli elementi qualitativi), della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito B_i



Il punteggio dell'offerta tecnica del concorrente sarà oggetto di seconda riparametratura come indicato sopra.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30/4/2019, alle ore 10:00, presso la sede della stazione appaltante indicata al punto 1 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante o sulla piattaforma telematica o per pec almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante o per pec almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP/Commissione di gara/Commissione Giudicatrice/Ufficio gare a ciò deputato (nel seguito "soggetto preposto") procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il soggetto preposto procederà a:

- ✓ verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- ✓ attivare la procedura di soccorso istruttorio, quando necessaria;
- ✓ redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ✓ adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: la documentazione digitale rimane conservata in apposita cartella di accesso esclusivo dell'ufficio gare del Commissario di Governo, mentre quella cartacea custodita in faldoni con apposita nomenclatura, anch'essi con accesso riservato ed esclusivo dell'ufficio gare del Commissario di Governo.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 (il sistema AVCpass si applica fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici).

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice (periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC).

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 1 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto preposto procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.

La commissione procederà alla riparametratura dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.



Successivamente, in seduta pubblica, con comunicazione inviata con almeno 3 giorni di anticipo, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi la Stazione Appaltante procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia - **Comunicazione o Informazione antimafia**). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.



Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il **Foro di Palermo**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando.

26 ALTRE INFORMAZIONI

1. L'Amministrazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare la presente gara in qualunque momento o di non procedere alla successiva aggiudicazione, senza che gli operatori economici concorrenti abbiano da ciò nulla a pretendere. La partecipazione alla gara costituisce accettazione della presente clausola da parte del concorrente;
2. L'attuazione dell'intervento di che trattasi è consentita nelle more dell'avvio della fase di inserimento dei dati di monitoraggio dell'intervento così finanziato entro il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La fase di aggiudicazione definitiva dell'appalto terrà conto, nelle fasi post-aggiudicazione provvisoria, dei tempi utili e necessari all'amministrazione aggiudicatrice per porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla fase di accertamento in entrata delle somme dedicate al finanziamento dell'intervento in oggetto. Allo scopo, ai sensi della L. 241/90, art. 21-quinquies, la stazione appaltante, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della pubblicazione del presente bando di gara, può procedere alla revoca del bando stesso. La revoca così effettuata determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;
3. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento;
4. il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato con le modalità previste nello schema di disciplinare di incarico;
5. i documenti presentati non verranno restituiti;
6. non è stato pubblicato avviso di pre-informazione;
7. nel caso in cui per un qualunque motivo non si procede alla stipula del contratto d'appalto con l'originario aggiudicatario saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;
8. gli importi dichiarati da operatori stabiliti in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
9. in caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati



secondo il seguente ordine: Bando – Schema disciplinare di incarico – Modelli;
10. per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente.

Palermo, li 7/03/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Domenica Colasante)

Domenica Colasante

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)



Allegati:

- ✓ Mod. 1-P – Domanda di partecipazione alla gara
- ✓ Mod. 2-P – Dichiarazioni
- ✓ DGUE
- ✓ Mod. 2/bis – 2/ter Dichiarazioni integrative (direttori tecnici, soci ecc.)
- ✓ Mod. C - Dichiarazione di offerta economica
- ✓ Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara
- ✓ Schema di disciplinare di incarico